

19 luglio 2018

CIRCOLARE N. 9/2018

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96
art. 2, comma 100, lettera a)**

**Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 18, comma 1, Lettera R) –
Disapplicazione delle limitazioni alla controgaranzia sulle garanzie emesse dai
confidi aventi sede operativa nel territorio della Regione con riferimento agli
interventi destinati ai beneficiari localizzati nelle Regioni Abruzzo, Marche e Friuli
V.G.**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 83, 21 febbraio – 20 aprile 2018, pubblicata
nella G.U.R.I. n. 17 del 26 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 83, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30/2016, limitatamente
alla parte che, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, art. 1, comma 1,
lettera R), circoscriveva gli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI alla sola
controgaranzia delle operazioni finanziarie già garantite dai Confidi aventi sede
operativa in Veneto.

Sulla base dei principi espressi dalla Corte nella suddetta sentenza, con particolare
riguardo alla dichiarata illegittimità delle restrizioni regionali basate sul mero dato
territoriale, il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ha ravvisato che
il principio in questione non possa che trovare applicazione anche nei confronti delle
analoghe restrizioni già previste per le Regioni Abruzzo, Marche e Friuli V.G.

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

Alla luce di quanto precede, le richieste di controgaranzia relative alle Regioni Abruzzo, Marche e Friuli V.G. saranno considerate ammissibili al Fondo senza restrizioni territoriali relative alla sede dei Confidi richiedenti.

La presente Circolare è disponibile sul sito Internet www.fondidigaranzia.it.


Mediocredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia


